

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1791

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARBANTI, CURRÒ, RIZZETTO

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di classificazione dei redditi di pensione e di determinazione delle aliquote d'imposta per ciascuna categoria di reddito

Presentata l'11 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito « testo unico », ai fini della razionalizzazione delle disposizioni fiscali in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche.

I redditi di pensione sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente dall'articolo 49 del testo unico. L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 6 dello stesso testo unico, introducendo la categoria dei redditi di pensione. L'articolo 3 della presente proposta di legge introduce una deroga all'assimilazione di cui al citato articolo 49 prevedendo l'applicazione delle nuove disposizioni fiscali previste dall'articolo 2

della proposta di legge, che modifica l'articolo 11 del testo unico, individuando specifiche aliquote, divise per scaglioni, per ogni categoria di reddito individuata dal novellato articolo 6.

È questa la previsione fondamentale della presente proposta di legge, che consente di prevedere disposizioni fiscali diverse per ogni tipologia di reddito. Ferma restando l'uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, non è possibile equiparare tipologie di reddito sostanzialmente differenti fra loro, e corredate di circostanze di fatto e di diritto che attribuiscono diverse connotazioni alle medesime.

I redditi fondiari sono sostanzialmente e giuridicamente differenti dai redditi di lavoro dipendente e dai redditi di pen-

sione. Per tale motivo sarebbe opportuno prevedere disposizioni fiscali eterogenee e in particolar modo riferite alle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano le differenti categorie di reddito. Pertanto il novellato comma 1 dell'articolo 11 del testo unico nello stabilire specifiche aliquote, divise per scaglioni, per le diverse tipologie di reddito, prevede una riduzione delle aliquote per gli scaglioni di reddito più bassi e una maggiorazione delle aliquote per gli scaglioni di reddito più alti. La disposizione ha una finalità meramente perequativa, volta a distribuire il carico fiscale in maniera più equa e sostenibile nei confronti di una categoria di cittadini, i pensionati meno abbienti, che si trova in una condizione di precarietà economica e sociale.

Nella redazione della presente proposta di legge si è tenuto conto del parere della Corte costituzionale sulle recenti modifiche in materia di redditi di pensioni. Nella sentenza n. 116 del 2013, la Corte ha affermato che il contributo di solidarietà, introdotto dall'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 24, comma 31-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito a una sola fattispecie della categoria di redditi di pensione, è costituzionalmente illegittimo in quanto implica una violazione dei principi costituzionali dell'uguaglianza e della

ragionevolezza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, correlati al principio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione. In particolar modo la Corte sostiene il contrasto del contributo di solidarietà con il principio dell'«universalità della imposizione», nonché l'irragionevolezza della deroga di tale principio.

Le disposizioni fiscali previste dal novellato comma 1 dell'articolo 11 del testo unico soddisfano l'esigenza e il «compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», così come sancito dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, nonché i «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» che devono essere riconosciuti e garantiti sia dalla Repubblica che dalla società, come sanciti dall'articolo 2 della Costituzione.

Sulla base delle considerazioni fatte, si ritiene che le modifiche disposte dalla presente proposta di legge siano non solo ragionevoli, ma giustificate da principi fondamentali della Costituzione che, in quanto tali, dovrebbero prevalere rispetto alle disposizioni contenute dall'articolo 53 della stessa Costituzione dal quale si desume il principio di «universalità della imposizione».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalle seguenti:

- « *f*) redditi di pensione;
- f-bis*) redditi diversi ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. Il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote distinte per categorie e per scaglioni di reddito:

- a) redditi fondiari:
 - 1) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
 - 2) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
 - 3) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
 - 4) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
 - 5) oltre 75.000 euro, 43 per cento;

b) redditi di capitale:

- 1) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- 2) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- 3) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- 4) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- 5) oltre 75.000 euro, 43 per cento;

c) redditi di lavoro dipendente:

- 1) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- 2) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- 3) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- 4) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- 5) oltre 75.000 euro, 43 per cento;

d) redditi di pensione:

- 1) fino a 15.000 euro, 21 per cento;
- 2) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- 3) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 40 per cento;
- 4) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 43 per cento;
- 5) oltre 75.000 euro, 45 per cento;

e) redditi di lavoro autonomo:

- 1) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- 2) oltre 12.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- 3) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- 4) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- 5) oltre 75.000 euro, 43 per cento;

f) redditi di impresa:

- 1) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

2) oltre 12.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

3) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

4) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

5) oltre 75.000 euro, 43 per cento;

g) redditi diversi;

1) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

2) oltre 12.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

3) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

4) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

5) oltre 75.000 euro, 43 per cento;

ART. 3.

(Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. Al comma 2 dell'articolo 49 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0059630